



COMUNE DI CERVIA

(Provincia di Ravenna)

www.comunecervia.it

Piazza G. Garibaldi, n. 1 – 48015 Cervia

Tel. 0544/979111 – Fax 0544/72340

C.F./P.Iva 00360090393



SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E RESIDENZIALE

SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE

Tel. 0544/979176- 979162

ORD. n. **0187** /2011

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

IL SINDACO

Premessa la necessità di contemperare le esigenze delle attività economiche e lavorative del complesso del sistema turistico con i diritti dei cittadini per quanto riguarda la limitazione del rumore e la tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti di vita interni ed esterni;

Vista la legge quadro sull'inquinamento acustico n.447 del 26/10/1995;

Visti il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative; ed il D.P.C.M 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";

Vista la legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" e la DGR 45/02 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

Visto il D.P.C.M. 16/4/1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto l'art.659 del Codice Penale "Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone";

Riscontrata quindi la necessità, nelle more dell' approvazione di uno strumento più generale di regolazione della materia dell'inquinamento acustico, di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori e definendo gli orari delle attività che producono rumore, allo scopo di contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle relative alla libera attività economica e lavorativa;

Richiamata la propria ordinanza in materia n.6987 del 27/6/2006, riguardante "Tutela sanitaria della popolazione da inquinamento acustico e determinazione degli orari delle attività che possono recare disturbo alla quiete pubblica", con la quale sono stati disciplinati la zonizzazione acustica e i valori limite di immissioni ed emissioni del rumore, nonché gli orari dell'attività che possono recare disturbo alla quiete pubblica;

Richiamata altresì la propria ordinanza n. 178 del 19/5/2010, avente come contenuto tra l'altro l'aggiornamento del precedente atto n.6987/2006 e ritenuto di procedere con l'adozione di un nuovo provvedimento;

Visto l'art. 50, nonché l'art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 nel testo oggi in vigore;

ORDINA

Che le attività potenzialmente rumorose sotto indicate osservino le seguenti disposizioni in materia di rumori e quiete pubblica:

1 - Utilizzo degli apparecchi amplificatori di suoni

Salvo per le attività autorizzate o per i casi consentiti dalle disposizioni contenute nell'apposita Ordinanza Balneare, nel tratto del territorio compreso fra la Strada Statale n.16 e il mare, compreso il primo tratto di tre miglia delle acque territoriali, è vietato durante tutto l'anno l'uso di apparecchi e strumenti amplificatori di suoni posti all'esterno dei locali, nonché la pubblicità e propaganda con mezzi sonori comunque e ovunque installati, ivi compreso nelle fiere, mercati e motòbarche, per tutto l'arco della giornata, salvo deroga motivata per titolari di specifica autorizzazione ad effettuare pubblicità sonora per conto terzi, nel rispetto degli orari indicati dall'art. 6 della DGR 45/2002.

Nel periodo compreso fra il 1 Giugno e il 30 settembre tale divieto è esteso anche agli apparecchi e strumenti meccanici, elettrici od elettronici che immettono rumori nell'ambiente esterno dalle 13,30 alle 16.00 e dalle 0.00 alle 9.00.

Il divieto d'uso di strumenti amplificatori di suoni sopracitato non si applica per le attività di comunicazione e informazione alla cittadinanza che l'Amministrazione comunale o altri enti pubblici effettuino, anche a mezzo di privati, per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco, a seguito di apposita motivata istanza, potrà concedere deroghe per iniziative turistico ricreative di particolare rilevanza.

2 - Orari

Gli orari per lo svolgimento delle attività di GO KARTS, LUNA PARK, CIRCHI, SAGRE, MANIFESTAZIONI OCCASIONALI, CONCERTI e FESTIVAL, INTRATTENIMENTI VARI, ARENE ESTIVE sono fissati dalle ore 9.00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 24.00.

Le piscine annesse agli esercizi ricettivi potranno essere utilizzate dalle 8.00 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 23.00.

Con apposito provvedimento potranno essere concesse deroghe a seguito di motivata richiesta degli interessati.

3 - Intrattenimenti musicali presso esercizi ricettivi

Gli esercizi ricettivi (alberghieri ed extralberghieri) che effettuano intrattenimenti musicali riservati alla sola clientela alloggiata sono autorizzati a derogare al divieto di uso di strumenti amplificatori di suoni all'esterno un giorno a settimana, a condizione che le sorgenti sonore degli impianti elettroacustici siano direzionate verso i musicisti e l'albergo.

Valgono le considerazioni per la valutazione di impatto acustico delle attività musicali da svolgere di cui all'art. 7 della DGR n. 673/04 e la relativa richiesta come attività a carattere temporaneo ai sensi e nei modi previsti dalla DGR n. 45/02 qualora dalla valutazione emerga in non rispetto del DPCM 14/11/97

L'uso degli strumenti di cui sopra è consentito dalle ore 16,30 alle ore 24,00.

Nei giorni 14 e 15 Agosto tale orario può essere protratto alle ore 1,00 del giorno successivo.

